

ALLEGATO A

Modifiche Avviso Contributo Tirocini extra curriculari On Line Giovanisì – POR FSE

<u>AVVISO ALLEGATO “B” APPROVATO CON DD N. 4269/2016 COME MODIFICATO CON DD n.17574/2018 – articoli oggetto di modifica</u>	<u>MODIFICHE APPORTATE ALL'AVVISO DAL PRESENTE ATTO</u>
Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie	Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie
<p>In attuazione dell'Azione A.2.1.3.a) - “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento” dell'Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020, il presente avviso promuove lo sviluppo dei tirocini non curriculari in Toscana secondo quanto previsto dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002, disciplinando le modalità di concessione del contributo sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 857 del 30/7/18 in merito agli elementi essenziali dell'intervento e in particolare ai criteri di esclusione e ai requisiti di accesso al finanziamento.</p> <p>Gli interventi individuali oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse stanziato sull'Azione A.2.1.3.a) dal Piano finanziario del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020, approvato con DGR n. 358 del 9/4/18, concorrendo all'indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020 in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.</p> <p>Le risorse dell'Azione A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento del presente Avviso prenotate con DD n. 11430/2017 e con DGR n. 1377/2017 residuano attualmente per un importo pari a 6.980.678,25 euro, di cui 251.878,25 euro a valere sull'annualità 2018 e 6.728.800,00 euro a valere sull'annualità 2019.</p> <p>Agli interventi finanziati sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi di cui al SiGeCo del POR FSE 2014-2020.</p> <p>Il presente avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo possono pertanto essere presentate, con le modalità indicate all'art. 5, fino all'esaurimento delle risorse stanziato a copertura del presente avviso. Nel momento in cui le richieste di finanziamento comportino l'esaurimento delle risorse disponibili, il Settore procederà all'immediata chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>Nel caso in cui le risorse stanziato non risultino comunque sufficienti per finanziare tutte le richieste di contributo presentate entro la data di chiusura dell'avviso, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 857 del 30/7/18, si procederà alla selezione e all'accertamento dell'ammissibilità a finanziamento delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione. Le domande che sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, registrato informaticamente, non risultino finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate entro i termini di chiusura del bando.</p>	<p>In attuazione dell'Azione A.2.1.3.a) - “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento” dell'Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020 e della DGR n. 772 del 10/06/2019, sulla base di quanto previsto dall'art. 17sexies della LR 32/2002, il presente avviso promuove l'attivazione di tirocini non curriculari in Toscana secondo quanto previsto dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002, attraverso la concessione di un contributo per la copertura parziale/totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell'art. 17ter della LR 32/2002.</p> <p>Gli interventi individuali oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse stanziato sull'Azione A.2.1.3.a) dal Piano finanziario del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020, approvato con DGR n. 241 del 4/03/19, concorrendo all'indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020 in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.</p> <p>Le risorse dell'Azione A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento del presente Avviso prenotate con DD n. 11430/2017, con DGR n. 1377/2017 e con DGR n. 772 del 10/06/2019 residuano attualmente per un importo di risorse ancora prenotate di € 2.384.379,78 e libere sul capitolo € 1.195.642,75 con un totale complessivo sul 2019 di € 3.580.022,53.</p> <p>Agli interventi finanziati sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi del SiGeCo del POR FSE 2014-2020.</p> <p>Il presente avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo possono pertanto essere presentate continuativamente, con le modalità indicate all'art. 5, fino all'esaurimento delle risorse stanziato. Non vi sono pertanto procedure di selezione tese ad assegnare punteggi alle domande tramite l'elaborazione di graduatorie di priorità, essendo di norma finanziate tutte le domande giudicate ammissibili.</p> <p>Nel momento in cui le richieste di finanziamento presentate determinino l'esaurimento delle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>Nel caso in cui le risorse stanziato non risultino sufficienti per finanziare tutte le richieste di contributo presentate entro la data di chiusura dell'avviso, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 772 del 10/06/2019 si procederà alla selezione</p>

<p>Al fine di assicurare una maggiore complementarità tra l’iniziativa della Garanzia Giovani e il Fondo Sociale Europeo, evitando sovrapposizioni tra i due interventi, la II fase del Programma della Garanzia Giovani (2018-2020) non ha attivato al momento la linea di contributo relativa ai tirocini extracurricolari, finanziati sul presente avviso del POR FSE 2014-2020.</p> <p>Tuttavia, tenuto conto del fatto che i tirocini svolti da giovani NEET - a seguito dell’iscrizione al portale della Garanzia Giovani e della sottoscrizione del Patto di Servizio - risultano conformi alle finalità e alle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal SiGeCo della Garanzia Giovani, nel caso si proceda a una modifica del Piano che includa i tirocini tra gli interventi finanziati nella II fase della Garanzia Giovani, le domande di contributo di cui alla condizione di accesso n. 6 dell’art. 4 del presente Avviso potranno essere finanziate a valere sulla Misura 5 “Tirocini extra-curricolari” del Piano della Garanzia Giovani 2018-2020.</p> <p>In caso di attivazione del finanziamento della Garanzia Giovani a favore dei tirocini svolti da giovani NEET, al presente Avviso, nel rispetto delle “linee guida per la richiesta del Codice Unico di Progetto”, verrà assegnato un unico codice CUP a livello di bando. Per i tirocini finanziati con le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo, si procederà invece all’assegnazione manuale del CUP a livello di ciascuna singola operazione finanziata, come previsto dal medesimo fondo.</p> <p>Il presente avviso si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani</p>	<p>delle domande in base al criterio cronologico di presentazione, escludendo dal finanziamento le domande presentate per ultime. Le domande ammissibili che sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, come registrato dal Sistema Informativo, non risultino finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse, non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate entro la data di chiusura dell’avviso.</p> <p>Al fine di assicurare una maggiore complementarità tra l’iniziativa della Garanzia Giovani e il Fondo Sociale Europeo, evitando sovrapposizioni tra i due interventi, la II fase del Programma della Garanzia Giovani (2018-2020) non ha attivato, al momento, il contributo ai tirocini extracurricolari, che trovano il loro finanziamento sul presente avviso del POR FSE 2014-2020.</p> <p>Tuttavia, tenuto conto del fatto che i tirocini finanziati dal presente avviso in favore di giovani NEET, iscritti al portale della Garanzia Giovani, sono a tutti gli effetti conformi alle finalità e alle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal SiGeCo della Garanzia Giovani, nel caso in cui si proceda ad una modifica del Piano che includa i tirocini tra gli interventi finanziati dalla fase II della Garanzia Giovani, le domande di contributo, di cui alla condizione di accesso n. 6 dell’art. 4 del presente Avviso, potranno essere finanziate a valere sulla Misura dei Tirocini extra-curricolari della Garanzia Giovani per il periodo 2018-2020.</p> <p>In tal caso, nel rispetto delle “linee guida per la richiesta del Codice Unico di Progetto” ai tirocini svolti da giovani NEET verrà assegnato un codice unico CUP a livello di bando. Per i tirocini finanziati sul Fondo Sociale Europeo si procederà invece con l’assegnazione manuale dei CUP a livello di singola operazione, come previsto dal medesimo fondo.</p> <p>Il presente avviso si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.</p>
Art. 2 - Validità dell’avviso	Art. 2 - Validità dell’avviso
<p>Il presente avviso ha validità a far data dal 1° Dicembre 2018 e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data.</p>	<p>Il presente avviso ha validità a far data dal 16 Settembre 2019 e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data.</p>
Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo	Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo
<p>In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 86quiquies del regolamento, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno 500,00 Euro mensili.</p> <p>Il presente Avviso finanzia il contributo destinato alla copertura totale o parziale di tale rimborso spese. La</p>	<p>Nel rispetto di quanto stabilito all’art. 86 quinquies del regolamento, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese mensile pari ad un importo minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 500,00 Euro lordi a fronte di una partecipazione mensile al tirocinio pari ad almeno il 70% delle presenze; ● 300,00 Euro lordi a fronte di una partecipazione inferiore al 70% ma pari ad almeno il 50% delle presenze previste mensilmente dal progetto formativo. <p>Il presente Avviso finanzia il contributo destinato alla copertura parziale o totale di tale rimborso spese su richiesta del soggetto</p>

<p>richiesta di contributo andrà presentata dal soggetto ospitante con le modalità e i tempi indicati ai successivi articoli 5 e 6 del presente avviso. I requisiti di ammissibilità a finanziamento sono specificati all'art. 4</p> <p>L'importo del contributo è quantificato nel modo seguente:</p> <p>1) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3-6 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo è pari a € 300,00 mensili;</p> <p>2) Per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 bis comma 5 lettere a) e b) della legge, nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo è pari a € 500,00 mensili;</p> <p>3) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 5 dell'art. 4, l'importo del contributo è pari a € 500,00 mensili nel caso in cui il tirocinio si svolte presso un soggetto ospitante operante nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui alla DGR n. 964/2014.</p>	<p>ospitante in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, che presenti domanda di contributo con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati ai successivi articoli 5 e 6.</p> <p>L'importo del contributo è quantificato nel modo seguente:</p> <p>1) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3-6 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo concesso è pari al 60% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di 300,00 euro mensili;</p> <p>2) Per i tirocini svolti da giovani con disabilità o in condizione di svantaggio, di cui all'art.17 bis comma 5 lettere a) e b) della legge, nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo concesso è pari al 100% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di 500,00 euro mensili;</p> <p>3) Per i tirocini dell'artigianato artistico e tradizionale svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 5 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo concesso è pari al 100% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di 500,00 euro mensili.</p> <p>Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga, raggiunga nel suo complesso una percentuale minima di realizzazione pari al 70% del monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo, come specificato nel successivo art. 6.</p>
<p>Art. 4 – Condizioni di accesso, requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione</p>	<p>Art. 4 – Condizioni di accesso, requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione</p>
<p>Condizione di accesso n. 1) – Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “formativi e di orientamento” attivati entro 24 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); – attestato di qualifica professionale; – diploma di istruzione secondaria di secondo grado; – certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS); – laurea o altro titolo post laurea (titoli universitari di I-II-III livello). <p>Contributo pari a 300,00 euro mensili.</p>	<p>Condizione di accesso n. 1) – <i>Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “formativi e di orientamento” attivati entro 24 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); b) attestato di qualifica professionale; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS); e) laurea o altro titolo post laurea (titoli universitari di I-II-III livello). <p>Contributo pari al 60% del rimborso spese</p>

<p>NOTA: Tra i titoli universitari posta laurea rientrano, ad esempio, i dottorati di ricerca e i master, in particolare per master si intendono i corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o degli Istituti di alta formazione presso cui si svolgono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili a finanziamento solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR, che li abilita al rilascio del titolo di master.</p> <p>Condizione di accesso n. 2) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati entro 24 mesi dalla data di interruzione degli studi prima del conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); b) attestato di qualifica professionale; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS); e) laurea o altro titolo post laurea (titoli universitari di I-II-III livello). <p>Contributo pari a 300,00 euro mensili.</p> <p>NOTA: Per “interruzione degli studi” si intende l’uscita dal sistema formale di istruzione per: 1) mancata ammissione alla classe successiva senza reinscrizione alla classe di provenienza come ripetente; 2) abbandono degli studi in corso di frequenza durante l’anno scolastico/accademico; 3) mancata iscrizione all’anno scolastico successivo, anche in caso di ammissione, a cui però non fa seguito l’iscrizione. In caso di abbandono degli studi in corso di frequenza il tirocinante dovrà dare formale comunicazione del proprio ritiro all’istituto cui era iscritto entro la data di inizio del tirocinio. Tra i casi di “interruzione degli studi” rientra anche la decadenza dagli studi universitari.</p> <p>Condizione di accesso n. 3) – Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all'allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro”:</p>	<p style="text-align: center;">mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.</p> <p>NOTA: Tra i titoli universitari posta laurea rientrano, ad esempio, i dottorati di ricerca e i master, in particolare per master si intendono i corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o degli Istituti di alta formazione presso cui si svolgono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili a finanziamento solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR, che li abilita al rilascio del titolo di master.</p> <p>Condizione di accesso n. 2) - <i>Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati entro 24 mesi dalla data di interruzione degli studi prima del conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); b) attestato di qualifica professionale; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS); e) laurea o altro titolo post laurea (titoli universitari di I-II-III livello). <p style="text-align: center;">Contributo pari al 60% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.</p> <p>NOTA: Per “interruzione degli studi” si intende l’uscita dal sistema formale di istruzione per: 1) mancata ammissione alla classe successiva senza reinscrizione alla classe di provenienza come ripetente; 2) abbandono degli studi in corso di frequenza durante l’anno scolastico/accademico; 3) mancata iscrizione all’anno scolastico successivo, anche in caso di ammissione, a cui però non fa seguito l’iscrizione. In caso di abbandono degli studi in corso di frequenza il tirocinante dovrà dare formale comunicazione del proprio ritiro all’istituto cui era iscritto entro la data di inizio del tirocinio. Tra i casi di “interruzione degli studi” rientra anche la decadenza dagli studi universitari.</p> <p>Condizione di accesso n. 3) – <i>Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all'allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro”:</i></p>
--	--

<p>[...]</p> <p>Contributo pari a 300,00 euro mensili.</p> <p>Condizione di accesso n. 4) - Tirocinanti disabili, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alla lettera B) punti 1-2-3-4-5-6 comma 5 dell'art. 17 bis della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro".</p> <p>Contributo pari a 500,00 euro mensili.</p> <p>Condizione di accesso n. 5) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati presso un Soggetto ospitante che operi nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, e risulti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, di cui alla DGR n. 964/2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio; numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici; codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014. <p>Contributo pari a 500,00 euro mensili.</p> <p>Condizione di accesso n. 6) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati in favore di giovani in condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di formazione o di studi (secondari superiori o universitari), registrati al portale nazionale "www.garanzীগiovani.gov" o al portale regionale "http://webs.rete.toscana.it/idol/garanzীগiovani/index.html" della Garanzia Giovani che, prima dell'inizio del tirocinio, abbiano sottoscritto il "Patto di Servizio" presso un CPI finalizzato all'attivazione del tirocinio per il quale si richiede il contributo.</p> <p>Il requisito di non iscrizione a un percorso di studio o di formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al portale della Garanzia Giovani ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del tirocinio al programma della Garanzia Giovani. Quello di non essere occupati, oltre che a tale momento, dovrà essere posseduto</p>	<p>[...]</p> <p>Contributo pari al 60% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.</p> <p>Condizione di accesso n. 4) - <i>Tirocinanti con disabilità, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o in condizione di svantaggio, di cui alla lettera B) punti 1-2-3-4-5-6 comma 5 dell'art. 17 bis della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro".</i></p> <p>Contributo pari al 100% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro.</p> <p>Condizione di accesso n. 5) - <i>Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati nei settori dell'artigianato artistico e tradizionale, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, svolti presso soggetti ospitanti in possesso dei seguenti requisiti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio; numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici; codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato B alla DGR n. 772 del 10/06/2019. <p>Contributo pari al 100% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro.</p> <p>Condizione di accesso n. 6) - <i>Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati in favore di giovani in condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di formazione o di studi (secondari superiori o universitari), registrati al portale nazionale "www.garanzীগiovani.gov" o al portale regionale "http://webs.rete.toscana.it/idol/garanzীগiovani/index.html" della Garanzia Giovani che abbiano sottoscritto il "Patto di Servizio" presso un CPI finalizzato all'attivazione del tirocinio per il quale si richiede il contributo. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, l'attivazione del tirocinio dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi la sottoscrizione del patto o del suo rinnovo.</i></p> <p>Il requisito di non iscrizione a un percorso di studio o di formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al portale della Garanzia Giovani; quello di non essere occupati, oltre che a tale momento, dovrà essere posseduto anche alla data di avvio del tirocinio ai fini</p>
---	---

<p>anche alla data di avvio del tirocinio ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del tirocinio al Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo.</p> <p>Contributo pari a 300,00 euro mensili.</p> <p>NOTA: Di norma, la sottoscrizione del "Patto di Servizio" dovrà avvenire entro 60 giorni dalla registrazione al portale della Garanzia Giovani, la successiva attivazione del tirocinio entro 4 mesi dalla sottoscrizione del patto.</p> <p>N.B. - I tirocini che non rientrano in almeno una delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5)-6) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.</p> <p><u>Requisiti di ammissione a finanziamento</u></p> <p>Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante; il soggetto ospitante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 86ter del regolamento; il tirocinante deve avere un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio, ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17quater della legge; il tirocinante non deve essere occupato, trovandosi nella condizione occupazionale di "inattivo" o "disoccupato"; la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente on line mediante l'applicativo "Tirocini on line" con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'art. 5 del presente avviso; il tirocinio deve rispettare – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi; <p>Le domande di contributo che non risultino in possesso di tutti i requisiti indicati ai precedenti punti a)–b)–c)–d)–e)–f) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso</p> <p>NOTA: La condizione di NEET, di cui al criterio di accesso n. 6, rientra nella più ampia categoria occupazionale degli "inattivi".</p> <p>Le domande di contributo che non risultino in possesso di</p>	<p>dell'ammissibilità al finanziamento del tirocinio sia al programma della Garanzia Giovani che al POR FSE 2014/2020.</p> <p>Contributo pari al 60% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.</p> <p>-----</p> <p>N.B. - I tirocini che non rientrano in almeno una delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5)-6) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.</p> <p>-----</p> <p><u>Requisiti di ammissione a finanziamento</u></p> <p>Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la domanda deve essere presentata da soggetto ospitante privato avente sede legale o unità locale localizzata sul territorio toscano; il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante; il soggetto ospitante deve essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi e in possesso dei requisiti di cui all'art. 86ter del regolamento, in particolare dei requisiti di cui al comma 1 punti A-B-C-D, che dovranno essere mantenuti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio; il tirocinante deve avere un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio, ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17quater della legge; il tirocinante non deve essere occupato, trovandosi nella condizione occupazionale di "inattivo" o "disoccupato"; la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente on line mediante l'applicativo "Tirocini on line" con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'art. 5 del presente avviso; in caso di cittadini non appartenenti all'Unione europea, il tirocinante dovrà essere in possesso di regolare permesso di soggiorno valido per tutta la durata del tirocinio; il tirocinio deve rispettare – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n. 32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi; <p>NOTA: La condizione di NEET, di cui al criterio di accesso n. 6, rientra nella più ampia categoria occupazionale degli "inattivi".</p>
---	--

tutti i requisiti indicati ai precedenti punti a)-b)-c)-d)-e)-f) non sono ammissibili al finanziato del presente avviso.

Criteri di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento del presente avviso:

- i tirocini attivati in qualità di soggetto ospitante da Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- i tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di soggetti “occupati” che si trovino nella seguente condizione:
 - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui alla lettera B) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
 - lavoratori a rischio di disoccupazione, di cui all'art. 19, comma 4, del D.lgs. 150/2015, come indicato alla lettera C) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
 - soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, di cui alla lettera D) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002.
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all’obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell’ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 100.000,00 euro a valere sul FESR e su tutti i fondi europei e regionali;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 586 del 21/06/2016 con cui si stabilisce l'obbligo di attivare almeno un tirocinio non curricolari nell’ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 150.000,00 euro a valere sulla Sottomisura 4.1 “investimenti nelle imprese agricole” del PSR del fondo FEASR 2014-2020;
- i tirocini in cui vi sia un vincolo di parentela entro il II grado tra il tirocinante e il legale rappresentate del soggetto ospitante, indicato nella domanda di contributo;
- i tirocini obbligatori e non obbligatori per

Le domande di contributo che non risultino in possesso di tutti i requisiti indicati ai precedenti punti a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

Criteri di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento del presente avviso:

- i tirocini attivati in qualità di soggetto ospitante da Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- i tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di soggetti “occupati” che si trovino nella seguente condizione:
 - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui alla lettera B) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
 - lavoratori a rischio di disoccupazione, di cui all'art. 19, comma 4, del D.lgs. 150/2015, come indicato alla lettera C) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
 - soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, di cui alla lettera D) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002.
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all’obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell’ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 100.000,00 euro a valere sul FESR e su tutti i fondi europei e regionali;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 586 del 21/06/2016 con cui si stabilisce l'obbligo di attivare almeno un tirocinio non curricolari nell’ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 150.000,00 euro a valere sulla Sottomisura 4.1 “investimenti nelle imprese agricole” del PSR del fondo FEASR 2014-2020;
- i tirocini in cui vi sia un vincolo di parentela entro il II grado tra il tirocinante e il legale rappresentate del soggetto ospitante, indicato nella domanda di contributo;
- i tirocini obbligatori e non obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche;

<p>l'accesso alle professioni ordinistiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tirocini non curriculari finanziati a valere sullo specifico bando regionale di contributo riservato alle aree di crisi; - i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998. <p>Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni essenziali previste dalla legge o dal regolamento per l'attivazione del tirocinio determina l'esclusione dal contributo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i tirocini non curriculari finanziati a valere sullo specifico bando regionale di contributo riservato alle aree di crisi; - i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998. <p>Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni essenziali previste dalla legge o dal regolamento per l'attivazione del tirocinio determina l'esclusione dal contributo.</p>
<p>Art. 5 - Ammissione alla procedura di finanziamento del contributo</p>	<p>Art. 5 - Ammissione alla procedura di finanziamento del contributo</p>
<p>Il Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, che intenda chiedere il contributo, deve presentare domanda on line di ammissione a finanziamento (modello 1) collegandosi al seguente indirizzo web:</p> <p>https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html</p> <p>L'accesso dovrà avvenire tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con la quale il compilatore dovrà registrarsi all'applicativo "Tirocini On Line" per la presentazione telematica della domanda di contributo.</p> <p>È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e smartphone mediante username e password, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:</p> <p>https://pda- arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnLine/index.html</p> <p>Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.</p> <p><u>Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda on line</u></p> <p>Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà i dati del titolare della CNS e dell'identità digitale SPID, che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto</p>	<p>Il Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, che intenda chiedere il contributo, deve presentare domanda <i>on line</i> di ammissione a finanziamento (modello 1) collegandosi al seguente indirizzo web:</p> <p>https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html</p> <p>L'accesso dovrà avvenire tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con la quale il compilatore dovrà registrarsi all'applicativo "Tirocini On Line" per la presentazione telematica della domanda di contributo.</p> <p>È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e smartphone mediante <i>username</i> e <i>password</i>, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:</p> <p>https://pda- arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnLine/index.html</p> <p>Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.</p> <p><u>5.1 Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda on line</u></p> <p>Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà i dati del titolare della CNS e dell'identità digitale SPID, che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica</p>

<p>abilitato alla trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.</p>	<p>delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.</p>
<p>In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (soggetto ospitante o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:</p>	<p>In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (soggetto ospitante o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Denominazione del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Codice Fiscale del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Indirizzo del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Recapito telefonico del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Indirizzo PEC del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato 	<ul style="list-style-type: none"> - Denominazione del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Codice Fiscale del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Indirizzo del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Recapito telefonico del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato - Indirizzo PEC del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
<p>Effettuata la registrazione e inviata la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il compilatore dovrà selezionare la voce “<u>nuova domanda</u>” e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all'attivazione di tirocini non curriculari relativo all'annualità 2018.</p>	<p>Effettuata la registrazione e inviata la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il compilatore dovrà selezionare la voce “<u>nuova domanda</u>” e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all'attivazione dei tirocini non curriculari relativo all'annualità 2019.</p>
<p>Dopo aver selezionato il presente avviso, l'applicativo chiederà di indicare i codici fiscali del “soggetto ospitante” e del “tirocinante” per i quali si intende chiedere il contributo. In tal modo l'applicativo mostrerà al compilatore la comunicazione obbligatoria relativa al tirocinio per il quale è possibile presentare la domanda di contributo nel rispetto dei “Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)” e dei “Termini per l'avvio delle attività di tirocinio” di cui ai successivi paragrafi così intitolati.</p>	<p>Dopo aver selezionato il presente avviso, l'applicativo chiederà di indicare i codici fiscali del “soggetto ospitante” e del “tirocinante” per i quali si intende chiedere il contributo. In tal modo l'applicativo mostrerà al compilatore la comunicazione obbligatoria relativa al tirocinio per il quale è possibile presentare la domanda di contributo nel rispetto dei “Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)” e dei “Termini per l'avvio delle attività di tirocinio” di cui ai successivi paragrafi così intitolati.</p>
<p>Nel caso la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio sia stata oggetto di rettifica, l'applicativo mostrerà un'unica comunicazione contenente i dati aggiornati in base alle variazioni trasmesse con CO nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 296/2006.</p>	<p>Nel caso la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio sia stata oggetto di rettifica, l'applicativo mostrerà un'unica comunicazione contenente i dati aggiornati in base alle variazioni trasmesse con CO nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 296/2006.</p>
<p>Selezionando la Comunicazione obbligatoria, l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda di contributo (modello 1), precompilandola con i dati trasmessi mediante CO.</p>	<p>Selezionando la Comunicazione obbligatoria, l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda di contributo (modello 1), precompilandola con i dati trasmessi mediante CO.</p>
<p>Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda <i>on line</i> inserendo tutti i dati richiesti nelle seguenti sezioni:</p>	<p>Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda <i>on line</i> inserendo tutti i dati richiesti nelle seguenti sezioni:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Soggetto ospitante - Tirocinante - Soggetto promotore e legale rappresentate del soggetto ospitante - Tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento - Scheda di iscrizione del tirocinante al Fondo Sociale Europeo (FSE) 	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetto ospitante - Tirocinante - Soggetto promotore e legale rappresentate del soggetto ospitante - Tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento - Scheda di iscrizione del tirocinante al Fondo Sociale Europeo (FSE)

<p>Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti scansionati in formato PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Convenzione</u> compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante; • <u>Progetto Formativo</u> compilato e sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell’esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione; • <u>Modello Dichiarazioni del Tirocinante</u> compilato e sottoscritto dal tirocinante; • <u>Copia del documento di identità del tirocinante</u> in corso di validità. <p>Nel caso la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal soggetto ospitante, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati anche i seguenti documenti scansionati in formato PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Delega</u> sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante ad altro soggetto abilitato alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante; • <u>Copia del documento di identità del legale rappresentante</u> del soggetto ospitante in corso di validità. <p>Gli allegati (dichiarazione del tirocinante, convenzione, progetto formativo ed eventuale delega) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un’unica operazione di <i>upload</i>.</p> <p>NOTA: La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.</p> <p><u>Pagamento dell’imposta di bollo</u> La richiesta di ammissione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo da effettuarsi mediante la procedura di pagamento on line IRIS seguendo le indicazioni presenti nella sezione “bollo” della domanda di ammissione a contributo. In caso di esenzione dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo, andrà indicata la normativa in base alla quale il soggetto ospitante è esentato dal pagamento.</p> <p><u>Modalità di presentazione e ricezione della domanda on line</u> Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all’obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all’invio, effettua l’inoltro della domanda mediante il comando “INVIA”. In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare delle credenziali SPID o della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell’art. 65 del</p>	<p>Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti scansionati in formato PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Convenzione</u> compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante; • <u>Progetto Formativo</u> compilato e sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell’esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione; • <u>Modello Dichiarazioni del Tirocinante</u> compilato e sottoscritto dal tirocinante; • <u>Copia del documento di identità del tirocinante</u> in corso di validità. <p>Nel caso la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal soggetto ospitante, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati anche i seguenti documenti scansionati in formato PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Delega</u> sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante ad altro soggetto abilitato alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante; • <u>Copia del documento di identità del legale rappresentante</u> del soggetto ospitante in corso di validità. <p>Gli allegati (dichiarazione del tirocinante, convenzione, progetto formativo ed eventuale delega) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un’unica operazione di <i>upload</i>.</p> <p>NOTA: La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.</p> <p><u>5.2 Pagamento dell’imposta di bollo</u> La richiesta di ammissione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo da effettuarsi mediante la procedura di pagamento indicata nella <i>domanda on line</i>. In caso di soggetto esente dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo, tra quelli previsti dalla disciplina di riferimento (DPR 642/1972), andrà indicata espressamente la relativa tipologia di esenzione.</p> <p><u>5.3 Modalità di presentazione e ricezione della domanda on line</u> Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all’obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all’invio, effettua l’inoltro della domanda mediante il comando “INVIA”. In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare delle credenziali SPID o della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della</p>
---	---

<p>D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare delle credenziali SPID o della CNS che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.</p> <p>Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora della sua presentazione. Completata tale operazione sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.</p>	<p>lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare delle credenziali SPID o della CNS che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.</p> <p>Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora della sua presentazione. Completata tale operazione sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.</p>
<p><u>Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)</u></p>	<p><u>5.4 Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)</u></p>
<p>La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile. La scadenza per la presentazione della domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.</p>	<p>La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile. La scadenza per la presentazione della domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.</p>
<p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.</p>	<p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.</p>
<p>NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio</p>	<p>NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio.</p>
<p><u>Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO</u></p>	<p><u>5.5 Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO</u></p>
<p>Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 30° giorno successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.</p>	<p>Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.</p>
<p><u>Termini per l'avvio delle attività di tirocinio</u></p>	<p><u>5.6 Termini per l'avvio delle attività di tirocinio</u></p>
<p>In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 40 giorni alla data di presentazione della CO stessa.</p>	<p>In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 40 giorni alla data di presentazione della CO stessa.</p>

<p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda on line per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.</p> <p>N.B. - Una volta che l'applicativo avrà dato evidenza della ricezione della domanda on line attraverso l'assegnazione del numero identificativo e la registrazione della data e dell'ora di presentazione non sarà più possibile annullare l'invio effettuato. L'annullamento della domanda sarà pertanto possibile solo in fase di compilazione della stessa.</p> <p><u>Domanda di Proroga</u> Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga on line (modello 2) collegandosi mediante CNS o SPID allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.</p> <p>La domanda di proroga del contributo dovrà essere presentata dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio. Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del rapporto di tirocinio. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.</p> <p>La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS o dello SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il titolare della CNS o dello SPID che presenta la domanda di proroga (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il nuovo titolare alla presentazione della domanda di proroga.</p> <p>Nel caso in cui la presentazione della domanda di proroga sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale, nella sezione "documentazione" dovrà essere allegata in formato PDF una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di proroga per conto del soggetto ospitante.</p> <p>Una volta effettuato il collegamento all'applicativo, il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "<u>domande presentate</u>" e selezionare la domanda di ammissione a finanziamento precedentemente inviata in relazione al tirocinio per il quale si intende chiedere la proroga del contributo. Selezionando la voce "proroga", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda on line precompilandola con i dati precedentemente trasmessi mediante CO di proroga. Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di</p>	<p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda <i>on line</i> per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.</p> <p>N.B. - Una volta che l'applicativo avrà dato evidenza della ricezione della domanda on line attraverso l'assegnazione di un numero identificativo e la registrazione della data e dell'ora di presentazione non sarà più possibile annullare l'invio effettuato.</p> <p><u>5.7 Domanda di Proroga del contributo in seguito alla proroga del tirocinio</u> Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga <i>on line</i> (modello 2) collegandosi mediante CNS o SPID allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.</p> <p><i>5.7.1 Operazioni preliminari</i> Prima di inviare la domanda di proroga del contributo dovrà essere inviata la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio. Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del tirocinio.</p> <p><i>5.7.2 Termini per la presentazione della domanda di proroga del contributo (modello 2)</i> La domanda di proroga del contributo dovrà essere inviata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio. La scadenza per la presentazione della domanda <i>on line</i> è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo. In attuazione di quanto disposto dal presente paragrafo, l'applicativo permetterà la compilazione della domanda <i>on line</i> di proroga soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l'applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.</p> <p>NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.</p>
--	---

durata stabiliti per i tirocini non curricolari di cui all'art. 17 ter commi 9 e 10 della legge. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al tirocinio per il quale si intende richiedere la proroga, e allegando alla stessa il Nuovo **Progetto Formativo** relativo al periodo di proroga compilato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto promotore.

Termini per la presentazione della domanda di proroga on line (modello 2)

La domanda di proroga dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio.

NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.

La scadenza per la presentazione della domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo. In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la compilazione della domanda online di proroga soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l'applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 30° giorno successivo all'invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.

5.7.3 Modalità di presentazione della domanda di proroga del contributo

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS o dello SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il titolare della CNS o dello SPID che presenti la domanda di proroga (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario:

- a) contattare l'assistenza informatica (si veda l'art. 13) al fine di abilitare il nuovo titolare alla presentazione della domanda di proroga;
- b) allegare nella sezione "documentazione" dell'applicativo la nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di proroga per conto del soggetto ospitante, in formato PDF.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo, il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e selezionare la domanda di ammissione a finanziamento precedentemente inviata in relazione al tirocinio per il quale si intende chiedere la proroga del contributo. Selezionando la voce "proroga", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* precompilandola con i dati precedentemente trasmessi mediante CO di proroga.

Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curricolari di cui all'art. 17 ter commi 9 e 10 della legge.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al tirocinio per il quale si intende richiedere la proroga, e allegando alla stessa il Nuovo Progetto Formativo relativo al periodo di proroga compilato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto promotore.

Il progetto formativo sottoscritto con firma autografa apposta sul modello cartaceo dovrà essere scansionato in formato PDF e caricato in domanda nella sezione "documentazione".

L'invio e la sottoscrizione della domanda di proroga *on line* avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

5.7.4 Domanda di proroga in caso di tirocinio prorogato più volte

In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga. Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima. In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;

<p><u>Altre disposizioni</u></p> <p>In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga. Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima. In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento; • la domanda <i>on line</i> di erogazione del contributo (modello 3) dovrà essere presentata al termine della prima proroga nei termini e con le modalità indicate all'art. 6. <p>Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. In tal caso il soggetto ospitante dovrà inviare una CO di proroga con l'indicazione della nuova data di fine tirocinio.</p> <p><u>Variazione Soggetto Ospitante: domanda on line di rettifica</u></p> <p>Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda), che comportino l'invio di una Comunicazione obbligatoria di variazione - CO VARDatori, il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà presentare domanda on line di rettifica con le stesse modalità previste per l'invio delle domande di proroga e di ammissione a finanziamento. La Regione, esaminata la documentazione inviata, provvederà ad approvare la variazione con decreto di rettifica. Il pagamento del contributo al nuovo soggetto ospitante – verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità a finanziamento di cui all'art. 4 - sarà possibile soltanto a seguito dell'invio della domanda on line di rettifica.</p> <p><u>Istruttoria di ammissibilità domande on line di contributo e di proroga</u></p> <p>Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la domanda <i>on line</i> di erogazione del contributo (modello 3) dovrà essere presentata al termine della prima proroga nei termini e con le modalità indicate all'art. 6. <p><u>5.8 Altre disposizioni</u></p> <p>Gli eventuali periodi di sospensione programmata del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo, che dovrà quindi riportare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto.</p> <p>Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.</p> <p><u>5.9 Variazione Soggetto Ospitante: domanda on line di rettifica</u></p> <p>Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda), che comportino l'invio di una Comunicazione obbligatoria di variazione - CO VARDatori, il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà presentare <u>domanda on line di rettifica</u> con le stesse modalità previste per l'invio delle domande di proroga e di ammissione a finanziamento.</p> <p>La Regione, esaminata la documentazione inviata, provvederà ad approvare la variazione con decreto di rettifica.</p> <p>Il pagamento del contributo al nuovo soggetto ospitante – verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità a finanziamento di cui all'art. 4 - sarà possibile soltanto a seguito dell'invio della domanda <i>on line</i> di rettifica.</p> <p><u>5.10 Istruttoria di ammissibilità domande on line di contributo e di proroga</u></p> <p>Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione del</p>
--	---

si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente e competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curriculari
Istruttoria di ammissibilità a contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione del contributo
Concessione del contributo	Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio del contributo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione a contributo con le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso.

Art. 6 - Erogazione del contributo al soggetto ospitante

La domanda on line di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario corrisposto al tirocinante, di cui all'art. 3, deve essere presentata al termine del tirocinio nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate al presente articolo, collegandosi tramite CNS o SPID al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e

contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente e competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curriculari
Istruttoria di ammissibilità a contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione del contributo
Concessione del contributo	Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio del contributo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione a contributo con le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso.

Art. 6 - Erogazione del contributo al soggetto ospitante

La domanda *on line* di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario corrisposto al tirocinante, di cui all'art. 3, deve essere presentata al termine del tirocinio nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate al presente articolo, collegandosi tramite CNS o SPID al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e smartphone mediante

<p>smartphone mediante username e password, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:</p>	<p><i>username e password</i>, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:</p>
<p><a href="https://pda-
arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnline/index.html">https://pda- arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnline/index.html</p>	<p><a href="https://pda-
arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/
PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnline/index.html">https://pda- arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/ PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnline/index.html</p>
<p>Le domande di erogazione del contributo presentate con modalità diverse da quella descritta nel presente articolo non saranno ammesse al pagamento.</p>	<p>Le domande di erogazione del contributo presentate con modalità diverse da quella descritta nel presente articolo non saranno ammesse al pagamento.</p>
<p>Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.</p>	<p>Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.</p>
<p>La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS/SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento o proroga. Nel caso in cui il titolare della CNS/SPID, che presenta la domanda di erogazione del contributo (modello 3), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale o di proroga (modelli 1 e 2), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il nuovo titolare della CNS/SPID alla presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui la presentazione della domanda di pagamento sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale o di proroga, nella sezione "documentazione" dovrà essere allegata in formato PDF una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di pagamento per conto del soggetto ospitante.</p>	<p>Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.</p>
<p>Una volta effettuato il collegamento all'applicativo "Tirocini On Line", il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "<u>domande presentate</u>" e quindi la domanda di ammissione a finanziamento relativa al tirocinio per il quale si intende chiedere il pagamento del contributo. Selezionando la voce "<u>pagamento</u>", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda <i>on line</i> di erogazione del contributo (modello 3) precompilandola con i dati trasmessi con le precedenti domande e l'eventuale comunicazione obbligatoria di cessazione anticipata del tirocinio.</p>	<p>NOTA: Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2019 al 12/10/2019, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2019. In caso di sospensione del tirocinio (per esempio nel periodo estivo) o nel caso in cui la prima mensilità sia riferita a una frazione di mese per tirocini iniziati a mese in corso, l'eventuale importo parziale corrisposto al tirocinante in relazione al mese iniziale o al mese in cui si è verificata la sospensione dovrà essere compensato con l'importo del rimborso spese erogato per la frazione dell'ultimo mese, la cui somma dovrà dare l'importo riferito al mese intero.</p>
<p>Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda on line di pagamento del contributo inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso nelle sezioni "dati tirocinio" e "documentazione", allegando in quest'ultima la seguente documentazione scansionata in formato PDF:</p>	<p><u>6.1 Modalità di presentazione della domanda di erogazione del contributo</u></p>
<p>1. <u>Relazione finale</u> sul tirocinio sottoscritta dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore che indica e documenta le attività effettivamente svolte e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;</p> <p>2. <u>Registro delle presenze</u>, di cui al comma 3 punto C dell'art. 86septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenza del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al</p>	<p>La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS/SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento o proroga. Nel caso in cui il titolare della CNS/SPID che presenta la domanda di erogazione del contributo (modello 3), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale o di proroga (modelli 1 e 2), sarà necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il nuovo titolare della CNS/SPID alla presentazione della domanda di pagamento; b) allegare una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di pagamento per conto del soggetto ospitante nella sezione "documentazione" dell'applicativo, in formato PDF. <p>Una volta effettuato il collegamento all'applicativo "Tirocini On Line", il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "<u>domande presentate</u>" e quindi la domanda di ammissione a finanziamento relativa al tirocinio per il quale si intende chiedere il pagamento del contributo.</p>

<p>fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%;</p> <p><u>3. Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento); - <u>assegno circolare</u>, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia); - <u>assegno bancario non trasferibile</u>, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso. <p>Dal punto di vista fiscale il rimborso spese forfetario percepito dal tirocinante è assimilato al reddito da lavoro dipendente. Nel caso il rimborso sia assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa comprenderà anche il mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta d'acconto trattenuta al tirocinante, in modo tale che il rimborso netto, erogato al tirocinante, sommato alla ritenuta versata diano come risultato l'importo lordo indicato nel progetto formativo. In caso di versamento cumulativo della ritenuta d'acconto con altre voci di pagamento, il mod. 24 dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al rimborso spese erogato al tirocinante per il quale si chiede il contributo.</p> <p>N.B. - Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.</p> <p>NOTA: Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi</p>	<p>Selezionando la voce “<u>pagamento</u>”, l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda <i>on line</i> di erogazione del contributo (modello 3) precompilandola con i dati trasmessi con le precedenti domande e l'eventuale comunicazione obbligatoria di cessazione anticipata del tirocinio.</p> <p>Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda <i>on line</i> di pagamento del contributo inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso nelle sezioni “dati tirocinio” e “documentazione”, allegando in quest'ultima la seguente documentazione scansionata in formato PDF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Relazione finale</u> sul tirocinio sottoscritta dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore che indica e documenta le attività effettivamente svolte e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo; 2. <u>Registro delle presenze</u>, di cui al comma 3 punto C dell'art. 86septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenze del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%; 3. <u>Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>bonifico bancario/postale</u>, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento); - <u>assegno circolare</u>, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia); - <u>assegno bancario non trasferibile</u>, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso; - In caso di rimborso spese assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF, <u>Mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta d'acconto trattenuta al tirocinante.</u> Il rimborso netto erogato al tirocinante, sommato alla ritenuta versata devono dare come risultato l'importo
--	--

non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2018 al 12/10/2018, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2018. In caso di sospensione del tirocinio (ad esempio per chiusura estiva) o nel caso in cui la prima mensilità sia riferita a una frazione di mese (per tirocini iniziati a mese in corso), l'eventuale importo parziale corrisposto al tirocinante, solo ed esclusivamente in relazione alla frazione di mese iniziale o al mese in cui si è verificata la sospensione, potrà essere compensato, ai fini del raggiungimento dell'importo mensile dovuto al tirocinante, con il maggiore rimborso spese erogato al tirocinante in corrispondenza dell'ultimo mese di tirocinio.

Gli allegati (relazione finale e registro presenze) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di upload comprensiva dei giustificativi di pagamento⁹. Gli originali cartacei dei giustificativi di pagamento allegati dovranno essere conservati a cura del soggetto ospitante.

Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS/SPID, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento on line (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento, di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

NOTA: La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS/SPID, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento *on line* (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento, di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

Le seguenti condizioni sono necessarie per l'erogazione del contributo al soggetto ospitante:

- in base a quanto riportato nel registro delle presenze, il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo. Nel caso di proroga, per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, il 70% delle presenze è dato dalla

loro indicato nel progetto formativo. In caso di versamento cumulativo della ritenuta d'acconto con altre voci di pagamento, il mod. F24 dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui sia evidenziato che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al rimborso spese erogato al tirocinante per il quale si chiede il contributo.

NOTA: Nb. Dal punto di vista fiscale il rimborso spese forfetario percepito dal tirocinante è assimilato al reddito da lavoro dipendente

Gli allegati (relazione finale e registro presenze) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di upload comprensiva dei giustificativi di pagamento. Gli originali cartacei dei giustificativi di pagamento allegati dovranno essere conservati a cura del soggetto ospitante.

NOTA: La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS/SPID, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento on line (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento, di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

A conclusione del tirocinio, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente nel caso in cui il rimborso spese mensile effettivamente corrisposto al tirocinante risulti inferiore a quello indicato nel progetto formativo a fronte di una ridotta partecipazione al tirocinio in attuazione e nel rispetto di quanto indicato all'art. 86 quinquies del Reg. 47/R/2003. Al rimborso spese effettivamente corrisposto è quindi applicata la percentuale di contribuzione di cui all'art. 3 del presente Avviso pari a:

- **il 60% per i tirocini ammessi a finanziamento a valere sui requisiti di accesso di cui ai punti 1-2-3-6 dell'art. 4;**
- **il 100% per quelli ammessi a finanziamento a valere sui requisiti di accesso di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 4 del presente avviso.**

Ai fini dell'erogazione del contributo, è necessario che il tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, raggiunga una percentuale minima di realizzazione finale pari ad almeno al 70% delle ore di presenza complessivamente previste nel progetto formativo sulla base di quanto riportato nel registro delle presenze e nella

<p>somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua prima proroga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima di due mesi prevista dall'art.17 ter, comma 9 della legge. 	<p>relazione finale, e sia stato svolto per una durata minima di almeno due mesi, come previsto all'art.17 ter, comma 9 della legge.</p>
<p><u>Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo</u></p>	<p><u>6.2 Erogazione del contributo in caso di cessazione anticipata del tirocinio</u></p>
<p>La domanda di pagamento on line del contributo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata. La scadenza per la presentazione della domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo alla data di fine tirocinio cada in un giorno festivo.</p>	<p>In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda <i>on line</i> di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di fine tirocinio indicata nella CO di cessazione anticipata (vedi paragrafo seguente).</p>
<p>In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda on line di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.</p>	<p>Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione complessiva del 70% se, entro 30 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, a condizione che il tirocinio sia stato svolto per almeno due mesi.</p>
<p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione.</p>	<p>In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo <i>on line</i> (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui ha assunto il tirocinante.</p>
<p><u>Cessazione anticipata del tirocinio</u></p>	<p><u>6.3 Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo</u></p>
<p>In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda on line di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di invio della CO (vedi paragrafo seguente).</p>	<p>La domanda di pagamento <i>on line</i> del contributo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata. La scadenza per la presentazione della domanda <i>on line</i> è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo al termine del tirocinio cada in un giorno festivo.</p>
<p>Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% se, entro 30 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, a condizione che il tirocinio sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo on line (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.</p>	<p>In caso di <u>ulteriore proroga</u>, oltre quella finanziata, la domanda <i>on line</i> di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.</p>
<p>In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione anticipata. Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.</p>	<p>In caso di <u>cessazione anticipata del rapporto di tirocinio</u>, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione. Non sarà consentita la presentazione della domanda di pagamento per CO di cessazione anticipata inviate oltre il 5° giorno successivo alla data effettiva di fine tirocinio. Tali termini sono perentori ed il loro mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.</p>
<p>In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione anticipata. Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.</p>	<p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impe-</p>

Istruttoria di pagamento

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazioni e e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica delle domande e della rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto disposta dall'avviso pubblico e invio della nota di liquidazione
Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

Nel caso di esito negativo, il Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli" competente per ambito territoriale comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento per le sole istruttorie di diniego che non daranno seguito ad alcun pagamento a favore del soggetto ospitante. Per le istruttorie che si concluderanno con l'emissione di un mandato di pagamento, anche parziale, tale mandato di pagamento sarà considerato conclusivo del procedimento amministrativo.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore "Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli.

dirà la presentazione e la richiesta di contributo sarà considerata decaduta.

6.4 Istruttoria di pagamento

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazioni e e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica delle domande e della rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto disposta dall'avviso pubblico e invio della nota di liquidazione
Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

Nel caso di esito negativo, il Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli" competente per ambito territoriale comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento per le sole istruttorie di diniego che non daranno seguito ad alcun pagamento a favore del soggetto ospitante. Per le istruttorie che si concluderanno con l'emissione di un mandato di pagamento, anche parziale, tale mandato di pagamento sarà considerato conclusivo del procedimento amministrativo.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore "Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli.

In relazione alla procedura di erogazione del contributo e all'emissione delle relative note di liquidazione, le strutture amministrative responsabili sono le seguenti:

- Settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di AREZZO, FIRENZE e PRATO" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Maria Chiara Montomoli;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Settore “Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di GROSSETO e LIVORNO” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli;• Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di LUCCA , MASSA CARRARA e PISTOIA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Stefano Nicolai;• Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di PISA e SIENA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Cristiana Bruni. |
|--|--|